

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PESCA E DEI NATANTI NEL LAGO DI SCANNO

(Approvato dai Comuni di Scanno e Villalago)

ART.1

- 1) Il lago di Scanno è riconosciuto BENE DI USO PUBBLICO dei Comuni di Scanno e Villalago dal R.D del 25/09/1910 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.280 del 2/12/1910.
- 2) Lo Statuto del Comune di Scanno ha recepito all'art.4 quanto dichiarato al comma precedente.
- 3) E' vietata nelle acque del lago di Scanno qualsiasi forma di pesca professionistica.
- 4) Deroghe al presente articolo saranno possibili solo nel caso in cui i due Comuni, proprietari del lago ai sensi del comma 1, di comune accordo non ne decidano un utilizzo razionale, programmato e compatibile con la fauna ittica per non lasciare estranee dalla ricchezza del lago le Popolazioni locali.

ART.2

- 1) Nel caso in cui i due Comuni ritengano opportuno servirsi della deroga di cui all'art. precedente, il depauperamento del patrimonio ittico che ne deriverà dovrà essere compensato attraverso un ripopolamento naturale ed intensivo, ma controllato e programmato in termini scientifici, immettendo nelle acque del lago fauna ittica pregiata (avannotti o esemplari adulti di coregone, trota ecc.) prevedendo altresì piccoli interventi di recupero ecologico ed ambientale.
- 2) Se il lago di Scanno dovesse essere dato in gestione a terzi, gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere preventivamente autorizzati dai Comuni di Villalago e Scanno.
- 3) I fondi occorrenti per gli interventi di cui al presente articolo potranno derivare anche dai proventi raccolti dall'applicazione del presente regolamento.
- 4) Il prezzo e le modalità di vendita del pescato alle Popolazioni locali sarà fissato di volta in volta dalle Amministrazioni di Scanno e Villalago.

ART.3

- 1) I Comuni di Scanno e Villalago possono affidare in gestione ad Associazioni Pesca Sportivi locali legalmente costituite, o direttamente a terzi la gestione delle acque del lago.
- 2) I Comuni di Scanno e Villalago possono stipulare accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/90, con Enti Pubblici che perseguono finalità di tutela, salvaguardia ed incremento del patrimonio ittico e ambientale.
- 3) L'esercizio della pesca sportiva è consentito:
 - a) a tutti i residenti dei Comuni di Scanno, Villalago e nella frazione di Frattura;
 - b) a tutti i nativi dei due Comuni e della Frazione, anche se non residenti;
 - c) a coloro che abbiano paternità o maternità di un genitore nato nei due comuni;
 - d) a coloro che sono intestatari di un contratto di locazione annuale di una unità immobiliare nei due Comuni.
- 4) Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca i minori di anni 12 purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, che ne assuma la responsabilità relativamente agli atti di pesca del minore.
- 5) In assenza dei requisiti sopra descritti, i pescatori che vogliono esercitare la pesca sportiva nelle acque del lago devono munirsi di permesso rilasciato da uno dei due Comuni e da terzi autorizzati mediante apposita delibera di Giunta Comunale.
- 6) Il costo dei permessi sarà stabilito annualmente dalle Giunte Comunali di Scanno e Villalago, secondo la tabella temporale articolata come di seguito:
1 GIORNO - 7 GIORNI - 30 GIORNI - 1 ANNO
- 7) In assenza di delibera di cui al precedente comma si intenderanno rinnovate le tariffe in vigore nel precedente anno solare.

- 8) Potranno essere stipulate particolari convenzioni con le Associazioni Imprenditoriali turistiche o con singoli imprenditori turistici al fine di facilitare la fruizione del bene ambientale da parte dei turisti.

ART.4

- 1) Costituisce esercizio di pesca sportiva ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica nelle forme e nell'uso di mezzi, tecniche e attrezzi di seguito riportati:
- 2) con un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri 5, con lenza armata con non più di due ami;
- 3) è consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschiera o camoliera con un massimo di quattro ami;
- 4) con mazzangola con o senza amo per la esclusiva cattura dell'anguilla;
- 5) è vietato l'uso della bilancia;
- 6) è permanentemente vietata la pesca con le mani, a strappo, subacquea;
- 7) è vietato l'uso del sangue liquido o solido o comunque manipolato;
- 8) è vietato qualunque genere di pesca quando le acque del lago sono in toto o in parte ghiacciate;
- 9) è vietato abbandonare esche, pesci e rifiuti in genere lungo le rive del lago. I Comuni di Scanno e Villalago garantiranno la tutela e la pulizia delle rive del bacino lacustre programmando interventi periodici e mirati di concerto con l'Associazione Pescatori a terzi qualora le acque del lago dovessero essere date in gestione;
- 10) è assolutamente vietato immettere nelle acque del lago di Scanno nuove specie di pesci senza apposita autorizzazione da richiedersi preventivamente alle due Amministrazioni Comunali;
- 11) al fine di meglio tutelare la fauna ittica pregiata presente nel bacino lacustre, le Amministrazioni Comunali di Scanno e Villalago possono vietare l'uso dell'ecoscandaglio e di altre apparecchiature tecnologicamente avanzate;
- 12) è consentito l'uso per il solo innesco della larva di mosca carnaria (bigattino) nonché la detenzione in quantità non superiore a gr.100. E' assolutamente vietata la pasturazione.
- 13) I Comuni di Scanno e Villalago possono prevedere specifiche limitazioni al fine di meglio tutelare le specie ittiche presenti nel Lago di Scanno.
- 14) Al titolare di licenza di pesca è consentito portare, per l'esercizio piscatorio, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze della pesca.

ART.5

- 1) L'esercizio della pesca sportiva è consentito in tutto l'arco dell'anno fermo restante i periodi di divieto sanciti dall'art.16 della L.R. n.44 del 17/05/1985 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:
 - a) carpa: dal 1°giugno al 30 giugno;
 - b) persico reale: dal 25 aprile al 31 maggio;
 - c) tinca: dal 1°giugno al 30 giugno;
 - d) trota: dal 1° lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno successivo;
 - e) coregone: dal 15 maggio al 15 giugno.
- 2) La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto.
- 3) Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti:
 - a) trota di fiume cm. 22
 - b) trota di lago cm. 30
 - c) coregone cm. 25
 - d) carpa cm. 30
 - e) barbo e cavedano cm. 18

- f) tinca cm.20
- g) persico reale cm. 15
- h) anguilla cm. 25

- 4) Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso alla estremità della pinna caudale.
- 5) Nelle acque del lago di Scanno ciascun pescatore non professionista non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di cinque capi complessivi di salmonidi o coregoni. E' vietata la pesca della scardola e dello spinello ai sensi della L.R.50 del 7/9/1993.

ART.6

- 1) L'esercizio della pesca sportiva in prossimità delle dighe, degli sbocchi, delle cascate, delle arcate, dei ponti, delle macchine idrauliche è consentito, sia a monte che a valle dei medesimi, ad una distanza non inferiore a m.10 per quanto concerne la pesca con la canna o la mazzangola.
- 2) L'esercizio della pesca sportiva dalla barca o altro natante ancorati a riva o a fondo è consentito solo dove non è possibile esercitare la pesca dalla riva con la canna, con o senza mulinello.
- 3) E' consentita la pesca al lancio con moschiera o camoliera con un massimo di quattro ami.

ART.7

- 1) E' fatto obbligo a tutti i proprietari dei natanti stazionanti nel lago di denunciare le proprie imbarcazioni ai Comuni competenti per territorio, specificando le località dove esse sono normalmente attraccate.

ART.8

- 1) Tutte le imbarcazioni stazionanti sulle acque del lago dovranno essere munite di un contrassegno numerico rilasciato dal Comune di competenza.
- 2) Per le imbarcazioni stazionanti illegalmente sul lago si procederà secondo quanto previsto all'articolo 21 del presente regolamento.

ART.9

- 1) I proprietari di imbarcazioni di qualsiasi genere dovranno versare un contributo annuo di stazionamento il cui importo sarà stabilito annualmente dalle Amministrazioni di Scanno e Villalago.
- 2) I proprietari di imbarcazioni adibite a noleggio dovranno munirsi di regolare licenza da rilasciarsi da una delle Amministrazioni competente per territorio, le quali stabiliranno annualmente il dovuto tenendo conto della specie o della potenza del natante utilizzato.
- 3) Gli introiti dovranno essere iscritti in specifico capitolo di bilancio e potranno essere utilizzati esclusivamente per interventi mirati alla tutela e all'incremento della fauna ittica senza escludere interventi complessivi di recupero ambientale ed ecologico del bacino lacustre.

ART.10

- 1) E' fatto obbligo a tutti i proprietari di imbarcazioni a motore già stazionanti nel lago di munire le stesse di motore elettrico.
- 2) I motori non dovranno superare la potenza di 4 CV.
- 3) Fanno eccezione alla limitazione di cui al comma 2 del presente articolo le imbarcazioni da diporto rappresentanti infrastrutture turistiche, le quali devono essere munite di motore antinquinamento o elettrico ed in possesso di uno speciale permesso rilasciato dal Comune competente per territorio da rinnovarsi annualmente.
- 4) Tale diritto non può essere ceduto a terzi in nessun caso.
- 5) Deroghe agli obblighi previsti dal presente articolo saranno possibili in caso di manifestazioni sportive o turistiche in cui sarà necessario l'impiego di imbarcazioni a motore superiore alla

potenza prescritta. Fanno altresì eccezione le imbarcazioni a motore adibite esclusivamente alla sicurezza ed al pronto intervento in caso di urgenza.

ART.11

- 1) Tutti coloro che intendessero calare in acqua le imbarcazioni anche solo per brevi periodi devono munirsi preventivamente del necessario permesso e dovranno attenersi a quanto previsto dal presente regolamento.
- 2) La domanda va inoltrata al Comune competente per territorio e nella stessa va specificato la natura, il periodo di permanenza in acqua del natante ed il luogo di attracco.

ART.12

- 1) Al rilascio del permesso, previo versamento del diritto stabilito dalle Amministrazioni di Scanno e Villalago, sarà consegnato apposito contrassegno numerico da parte del Comune interessato. Detto contrassegno è strettamente personale.

ART.13

- 1) Al ritiro del natante dalle acque del lago il proprietario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione competente per territorio e riconsegnare alla stessa il relativo contrassegno.

ART.14

- 1) Per qualsiasi variazione che i proprietari dei natanti intendessero apportare rispetto a quanto dichiarato precedentemente per il rilascio del permesso sono tenuti a munirsi preventivamente di regolare autorizzazione del Comune che aveva provveduto ad accogliere precedente domanda.

ART.15

- 1) Qualora fossero disponibili attracchi Comunali, per poterne usufruire oltre a richiedere preventivamente il permesso all'Amministrazione Comunale competente per territorio, i proprietari dei natanti sono tenuti a versare il relativo canone stabilito dalle Amministrazioni di Scanno e Villalago.

ART.16

- 1) Fermo restante quanto previsto dall'art.10 è vietato calare in acqua nuove imbarcazioni che non siano munite preventivamente di motore elettrico.

ART.17

- 1) I pontili realizzati da ciascuno dei due Comuni nella parte del lago della rispettiva proprietà per l'attracco dei natanti a noleggio potranno essere da ciascun Comune autonomamente assegnati anche a mezzo di gara ad asta pubblica o licitazione privata.

ART.18

- 1) Le capacità atte ad assicurare una circolazione ottimale e sicura dei natanti adibiti a noleggio sul lago in rapporto ai punti d'attracco oggi esistenti sul territorio di Scanno hanno raggiunto il limite massimo ammissibile. Questa situazione assicura oggi, tra l'altro, un limitato impatto di tipo ambientale e di fruibilità ecologica del lago stesso. Per cui il numero massimo dei natanti per ciascun noleggiatore è fissato in otto unità. E' fatto salvo il numero dei natanti posseduti e regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

ART.19

- 1) Le imbarcazioni possono circolare da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.

ART.20

- 1) Il presente regolamento potrà essere modificato solo di comune accordo delle due Amministrazioni qualora condizioni di carattere economico, turistico o di altra natura ne dovessero dettare la necessità.

ART.21

- 1) Per le trasgressioni al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art.105 del T.U.L.C.P approvato con R.D. 03/03/1934 n.383 seguite dalle norme di cui alla L.684 del 24/11/1991 e secondo quanto previsto dall'articolo 21 della L.R. n. 44 del 17/05/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.22

1) La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, agli agenti ittici della Provincia, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie volontarie appartenenti alle Associazioni ittiche e protezionistiche autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.

- 2) I soggetti di cui sopra hanno poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

ART.23

- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute in leggi dello Stato, della Regione, dallo Statuto e da altri regolamenti Comunali.

ART.24

- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della prescritta pubblicazione di 15 giorni (quindici) dal provvedimento di approvazione dell'Organo di Controllo Regionale.